

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XXVII

n. 32

RELAZIONE

CONTENENTE LA RENDICONTAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE RISORSE DESTINATE AL CONTENIMENTO
DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEI
SETTORI ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

(Aggiornata al 16 maggio 2022)

*(Articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)*

**Presentata dal Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(BESSEGHINI)**

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 2022

PAGINA BIANCA

Con questa Relazione, predisposta in attuazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) fornisce al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari la **prima rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale** rese disponibili con una serie di disposizioni di legge, a partire da quelle adottate nel 2020 per il contrasto agli effetti economici conseguenti alla pandemia COVID-19, fino alle più recenti manovre di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'aumento sostenuto dei prezzi all'ingrosso di gas naturale ed energia elettrica.

In una logica di leale collaborazione, l'Autorità attribuisce la massima importanza alla trasparenza della propria azione, attuata nel quadro dell'indipendenza sancita dalle vigenti norme nazionali e comunitarie; **la rendicontazione o accountability dell'azione regolatoria è stata fin dalla costituzione della presente Consiliatura un obiettivo di primaria importanza**, stabilito nel Quadro Strategico dell'Autorità (da ultimo, l'obiettivo strategico OS.9 "Ottimizzare la fruizione di dati e informazioni a vantaggio degli stakeholder" del Quadro Strategico 2021-25) e si è sempre sostanziata nella ampia disponibilità a fornire documentazione e informazioni quantitative.

L'utilità della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse del Bilancio dello Stato destinate a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nei due settori energetici sottoposti alla regolazione dell'Autorità è strettamente legata non solo alla chiarezza dei prospetti e delle relative spiegazioni, ma ancora di più alla comprensione dei meccanismi amministrativi e tariffari sottostanti il funzionamento dei sistemi di esazione e gestione degli oneri generali di sistema nei due settori. **Assicurare un adeguato livello di comprensione di tali meccanismi è lo scopo del capitolo 1 di questa Relazione**, che contiene anche riferimenti all'ampia documentazione già pubblicamente disponibile a tale scopo.

L'art. 2-bis del DL 17/2022 si riferisce a una **serie di manovre che presentano importanti differenze tra loro**: per questo motivo si è ritenuto opportuno utilizzare il capitolo 2 di questa Relazione per articularle in 4 gruppi, ciascuno dei quali contiene manovre tra loro omogenee, per finalità o per settore. Non sono ricomprese, benché richiamate nel predetto art. 2-bis del DL 17/2022, le manovre di riduzione dell'IVA sul gas naturale, in quanto estranee all'azione e alle competenze dell'Autorità.

Nel capitolo 3 di questa Relazione si fornisce dapprima lo **stato di attuazione per tutte le manovre di cui all'art. 2-bis del DL 17/2022 che richiedano interventi del Regolatore**; inoltre, nello stesso capitolo è illustrato il **confronto tra l'esigenza di raccolta per ciascuna finalità degli oneri generali di sistema e l'utilizzo**, per quanto possibile rappresentato secondo una logica di competenza, distintamente per i due settori, per l'anno 2021.

*I fondi stanziati per il primo semestre 2022 dalle norme citate dall'art. 2-bis del DL 17/2022 risultano non ancora del tutto trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e pertanto non è ancora possibile una rendicontazione del loro utilizzo; anche in termini di competenza, la situazione presenta diversi profili di incertezza che rendono le stime delle esigenze di competenza del I semestre 2022 ancora esposte a variazioni significative. Alla luce di queste considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno concludere la presente Relazione esercitando le funzioni consultive e di segnalazione previste dall'art. 2, comma 6, della legge n. 481/1995 per **fornire alcuni elementi di contesto rilevanti ai fini delle valutazioni delle iniziative di competenza di Governo e Parlamento e per suggerire alcune modifiche dell'art. 2-bis del DL 17/2022, evidenziandone i motivi alla luce di questa prima Rendicontazione** (capitolo 4).*

L'Autorità intende dare piena pubblicità alla presente Relazione.

16 maggio 2022

INDICE

- 1. Il funzionamento degli oneri generali di sistema**
 - 1.1. Gli oneri generali di sistema elettrico
 - 1.2. Gli oneri generali di sistema gas
 - 1.3. I conti di gestione di CSEA
 - 1.4. La determinazione delle aliquote tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da parte dell’Autorità
 - 1.5. La manifestazione “di cassa” degli oneri
 - 1.6. La gestione finanziaria della giacenza per iniziative nell’interesse dei clienti
- 2. Destinazione alle varie finalità delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato**
 - 2.1. Primo gruppo: manovre per la riduzione delle quote fisse delle tariffe elettriche (misure di contrasto alla pandemia COVID)
 - 2.2. Secondo gruppo: manovre per la riduzione degli oneri generali elettrici (misure di contrasto alla crisi dei prezzi)
 - 2.3. Terzo gruppo: manovre per la riduzione degli oneri generali gas (misure di contrasto alla crisi dei prezzi)
 - 2.4. Quarto gruppo: manovre per il rafforzamento del bonus sociale (elettricità e gas)
- 3. Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato**
 - 3.1. Stato dei trasferimenti alla CSEA delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato
 - 3.2. Oneri generali del settore elettrico, 2021: esigenze e raccolta
 - 3.2.1. Focus sugli oneri per il supporto alle fonti rinnovabili
 - 3.2.2. Focus sugli oneri per le agevolazioni per usi ferroviari
 - 3.3. Oneri generali del settore gas, 2021: esigenze e raccolta
 - 3.4. Focus sulle componenti di compensazione integrativa del bonus sociale (elettricità e gas)
- 4. Segnalazione ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 481/1995**
 - 4.1. Considerazioni sulle stime degli oneri generali per il I semestre 2022
 - 4.2. Proposta di modifiche dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 2-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34
 - 4.3. Gestione della liquidità per fronteggiare la crisi dei prezzi
 - 4.4. Considerazioni relative agli oneri generali per il II semestre 2022

Allegato - Legenda delle sigle e acronimi utilizzati

1. Il funzionamento degli oneri generali di sistema

Le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono componenti della bolletta dell'energia elettrica e del gas, volte a raccogliere il gettito necessario per finanziare obiettivi di interesse generale identificati per legge, che attengono allo sviluppo delle fonti rinnovabili e a iniziative di politica sociale (es. bonus sociali) o di politica industriale (es. agevolazione alle imprese energivore o alla trazione ferroviaria, esclusi i servizi sulla rete Alta Velocità) o di altre iniziative correlate ai sistemi energetici (es. promozione dell'efficienza energetica, smantellamento impianti nucleari e misure di compensazione territoriale, sostegno alla ricerca di interesse generale sul sistema elettrico, etc.). Le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, le cui aliquote sono aggiornate dall'Autorità, di norma su base trimestrale, sono applicate alle bollette dei clienti finali dalle società di vendita (sia per il gas che per l'elettricità), che raccolgono il relativo gettito e lo trasferiscono ai distributori che, a loro volta, li versano alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

1.1 Gli oneri generali di sistema elettrico

Per quanto riguarda il settore elettrico, dal 1° gennaio 2018 gli oneri generali di sistema sono stati accorpati in due componenti tariffarie:

- la componente **Asos** che raccoglie il gettito tariffario necessario al sostegno alle energie rinnovabili; in tale componente sono incluse anche le agevolazioni alle imprese energivore,¹ nonché gli sconti previsti dal decreto-legge 91/2014 per alcune tipologie di utenza non energivore;
- la componente **Arim** che raccoglie il gettito tariffario necessario alla copertura dei rimanenti oneri generali; contiene diversi elementi, ciascuno dei quali persegue una delle specifiche finalità definite dalla legge.²

¹ Le imprese a forte consumo di energia elettrica (imprese “energivore”) beneficiano di una agevolazione sugli oneri a supporto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale agevolazione è finanziata dagli altri clienti elettrici non energivori (inclusi i clienti domestici) tramite l'apposita sottocomponente AEsos. Dal momento che sia le agevolazioni per energivori che la componente AE riguardano gli oneri per le rinnovabili, sono entrambe incluse nella Asos.

² A ciascuna finalità corrisponde un “elemento” della componente Arim (si veda anche il glossario allegato):

- Elemento *A2rim*: finanzia gli oneri nucleari, incluso il finanziamento dell'ISIN;
- Elemento *A3rim*: incentivazione della produzione da rifiuti non biodegradabili, ormai conclusa;
- Elemento *A4rim*: agevolazioni tariffarie riconosciute a RFI (gruppo FS) per il servizio ferroviario universale su rete diversa da quella dedicata all'Alta Velocità;
- Elemento *A5rim*: finanziamento della Ricerca di Sistema;
- Elemento *ASrim*: bonus sociale elettrico (clienti domestici in condizioni di disagio economico o fisico);
- Elemento *ASVrim*: finanziamento di interventi per lo sviluppo tecnologico;
- Elemento *AUC4rim*: finanziamento degli oneri per la fornitura di energia elettrica nelle isole non interconnesse servite dalle imprese elettriche minori;
- Elemento *AUC7rim*: finanziamento degli interventi di promozione dell'efficienza energetica;

Per ciascuna componente e per ciascuna finalità, i gettiti di competenza per il settore elettrico sono rendicontati annualmente nella Relazione annuale dell’Autorità, ormai da diversi anni.

Tab. 1 – Oneri generali di sistema elettrico: gettiti di competenza (milioni di euro)

Comp.	Finalità	2018	2019	2020	2021
Asos	Rinnovabili (netto agevolaz. energivori)	10.928	10.492	8.730	7.119
	Energivori (componente AEsos)	1.822	1.916	1.662	1.129
	Sconti DL 91/14	-462	-446	-264	-341
	Subtotale Asos	12.288	11.962	10.127	7.908
Arim	Decommissioning nucleare	94	476	443	208
	Supporto produz. da rifiuti non biodegrad.	23	11	-	-
	Regime speciale RFI	106	508	444	220
	Ricerca di sistema	34	102	50	42
	Bonus sociale	43	235	256	243
	imprese elettriche minori	33	105	75	62
	Efficienza energetica negli usi finali	407	1.423	920	386
	Sviluppo tecnologico	26	83	49	41
	Misure di compensazione territoriale	24	78	47	39
	Subtotale Arim	791	3.019	2.284	1.240
Totale gettiti di competenza		13.079	14.982	12.411	9.148

Fonte: dati relativi agli anni dal 2018 al 2020 pubblicati nelle Relazioni Annuali dell’Autorità, disponibili sul sito internet www.arera.it; dati relativi all’anno 2021 in corso di pubblicazione nell’ambito della Relazione annuale che sarà presentata entro il 30 giugno 2022. I totali possono differire dalla somma dei valori in colonna per arrotondamenti.

Si precisa che per “gettiti di competenza” di un anno si intende l’ammontare imposto ai clienti, valutato come prodotto tra i prelievi di energia elettrica e le aliquote tariffarie previste dalle deliberazioni dell’Autorità in ciascun trimestre dell’anno.³

I “gettiti di competenza” differiscono, pertanto, dai dati di gettito effettivamente raccolto dalla Cassa al 31 dicembre dell’anno, per il fatto che il gettito tariffario, rispetto al mese di competenza, viene effettivamente versato a CSEA con un differimento che oscilla tra i 3 e i 5 mesi, a seconda delle componenti tariffarie, per effetto delle tempistiche dei flussi informativi e monetari lungo la filiera, come spiegato successivamente.

- Elemento AMCTrim: finanziamento di misure di compensazione territoriale (include un versamento annuo di 35 milioni al Bilancio dello Stato).

³ Per la tempistica di predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale dell’Autorità, i dati degli ultimi mesi dell’anno pubblicati sono ancora pre-consuntivi. Va inoltre rilevato che modifiche marginali dei dati di gettito tariffario, per effetto di rettifiche dei dati di misura dell’energia elettrica sottostante, sono possibili anche a distanza di oltre 12 mesi dal mese di competenza.

Si ricorda che nel II trimestre 2021 (ultimo trimestre prima della crisi dei prezzi sui mercati energetici e delle conseguenti manovre straordinarie decise dal Governo) gli oneri generali pesavano sulla “bolletta” elettrica dell’utente domestico tipo per circa il 20% (lordo imposte).

I getti di competenza indicati nella tabella 1 si riferiscono alla raccolta attesa dall’applicazione delle componenti tariffarie nelle bollette dei clienti finali, senza considerare le eventuali risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato. Essi, pertanto, risentono anche delle manovre straordinarie compiute dall’Autorità (ad esempio, nel secondo semestre del 2018, a fronte di temporanee tensioni sui prezzi dell’energia elettrica, l’Autorità decise una manovra straordinaria di abbassamento degli oneri generali, poi compensata da aumenti a recupero attuati gradualmente nel 2019) e, dal 2020, conseguenti ai diversi interventi decisi dal Governo, oggetto della presente Rendicontazione.

1.2 Gli oneri generali di sistema gas

Per quanto riguarda il settore gas, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema gas sono quattro:⁴

- le componenti **RE/REt** che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell’efficienza energetica per il settore gas tramite i certificati bianchi, limitatamente alla parte di competenza dei distributori del gas naturale (la parte di competenza dei distributori di energia elettrica è raccolta tramite la componente tariffaria Arim); in tale gettito sono comprese le sottocomponenti per lo sviluppo tecnologico e per il teleriscaldamento, secondo disposizioni del d.lgs. 28/2011;
- le componenti **GS/GSt** che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas⁵;
- la componente **UG2** che serve a compensare i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale riconosciuti agli esercenti i servizi di tutela attraverso la componente di commercializzazione (QVD) tenendo conto dell’obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi;⁶

⁴ Nel settore gas, il suffisso “t” indica una componente degli oneri generali gas applicata ai clienti finali gas allacciati alla rete di trasporto; l’assenza di tale suffisso indica una componente applicata ai clienti finali gas allacciati alla rete di distribuzione.

⁵ Il bonus sociale gas è stabilmente finanziato, in quota parte, con risorse provenienti ogni anno dal Bilancio dello Stato, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n. 2.

⁶ La stessa componente UG2 copre anche gli oneri connessi alla rideterminazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per il biennio 2010-12 in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 4825/2016 e del Tar Lombardia 38/2020.

- le componenti **UG3/UG3t** che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali serviti nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

Nel complesso, gli oneri generali gas, in condizioni ordinarie, hanno avuto un'incidenza sulla spesa dei clienti finali ben inferiore a quella degli oneri generali elettrici. Sempre nel II trimestre 2021 pesavano sulla bolletta del gas dell'utente domestico tipo per circa il 4% (lordo imposte).

1.3 I Conti di gestione di CSEA

Il gettito raccolto dall'applicazione di ciascun elemento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema è versato dai distributori⁷ ad appositi *Conti di gestione* istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Per quanto riguarda le uscite, i meccanismi che regolano le erogazioni ai beneficiari degli oneri generali per le varie finalità sono diversi tra loro, anche sotto il profilo dei soggetti istituzionali a cui è affidata la definizione delle esigenze e il relativo controllo. Solo a titolo di esempio, per il settore elettrico:

- per la componente Asos, il GSE amministra i diversi regimi di incentivazione a supporto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che prevedono tempistiche di erogazione degli incentivi differenziate, a fronte di trasferimenti e regolazione di partite tra CSEA e GSE su base mensile;
- CSEA mantiene ed aggiorna l'elenco delle imprese energivore che godono di agevolazioni su tale componente, finanziate dall'elemento Ae della componente Asos applicato ai clienti non energivori (inclusi i clienti domestici);
- per il bonus sociale, in seguito alle disposizioni che dal 2021 hanno introdotto il bonus "automatico", il Sistema informativo integrato (SII) gestito dalla società Acquirente Unico rende disponibili ai venditori e ai distributori le informazioni necessarie per inserire il bonus nella fatturazione;
- per i meccanismi di efficienza energetica (certificati bianchi) i riconoscimenti avvengono tipicamente due volte all'anno, nelle sessioni di maggio/luglio (conguaglio) e dicembre (acconto).

Oltre ai conti di gestione relativi agli oneri generali di sistema, CSEA amministra in base a disposizioni dell'Autorità anche **numerosi altri conti di gestione aventi natura prevalentemente perequativa**, ossia afferenti alla regolazione tariffaria delle infrastrutture (tipicamente le reti e, nel settore gas, gli stoccaggi e la rigassificazione), necessari per la

⁷ Con riferimento ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto del gas, il versamento è effettuato dal trasportatore.

gestione di meccanismi tariffari connessi alla presenza di una tariffa unica nazionale (secondo quanto previsto dalla legge 481/95), ad ambiti tariffari differenti e di minor numerosità rispetto alle imprese distributrici, oltre che a meccanismi relativi al funzionamento dei sistemi di dispacciamento, bilanciamento e tutela dei mercati dell'elettricità e del gas.

La giacenza complessiva di risorse presso la CSEA dipende, pertanto, dall'insieme di tutti i conti amministrati da CSEA per conto dell'Autorità (dunque non solo quelli relativi agli oneri generali di sistema oggetto della presente relazione), dalle necessità attuali e previste dei medesimi conti e dalle tempistiche di regolazione delle partite economiche afferenti a ciascun conto di gestione.

1.4 La determinazione delle aliquote delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da parte dell'Autorità

L'utilizzo e la gestione dei conti di gestione di CSEA sono disciplinati dall'Autorità che aggiorna (di norma ogni tre mesi) le aliquote di ciascuna componente tariffaria sulla base della proiezione aggiornata delle esigenze di raccolta, della situazione di cassa e della previsione di entrate e uscite future.

Quando fissa i livelli delle componenti tariffarie, l'Autorità deve tenere conto delle tempistiche implicite nella catena di esazione del gettito a copertura degli oneri generali, che comprendono:

- i tempi della messa a disposizione dei flussi dei dati di misura dell'energia elettrica, dalle imprese distributrici ai venditori per il tramite del sistema informativo integrato (SII);
- i tempi di pagamento da parte dei clienti delle fatture emesse dai venditori;
- i tempi di trasferimento degli oneri raccolti dai venditori alle imprese distributrici (pagamento delle fatture di trasporto da parte dei venditori);
- i tempi di versamento a CSEA da parte delle imprese distributrici.

In pratica, l'applicazione di componenti tariffarie ai prelievi effettivi di un dato mese dell'anno si tramuta in disponibilità finanziaria effettiva presso CSEA dopo circa 3 – 4 mesi per il settore elettrico e dopo circa 4 – 5 mesi per il settore gas.

La previsione svolta dall'Autorità ha caratteristiche dinamiche che tengono conto sia dell'evoluzione delle esigenze di raccolta, stimate secondo un criterio di competenza, che delle effettive e previste disponibilità di cassa.

In questa Relazione, per “**esigenze di competenza**” si intende la stima degli oneri (su base annua, per l'anno in corso) cui si prevede di dover far fronte per i vari meccanismi di incentivazione o agevolazione o compensazione (es: oneri relativi alla produzione, in un dato anno, da fonti rinnovabili incentivate, oppure l'esigenza di compensazione per i consumi

ferroviari, afferenti a un dato anno, ammessi a regime speciale, oppure le agevolazioni da riconoscere, in un dato anno, alle famiglie in stato di difficoltà economica o che utilizzano apparecchiature elettromedicali o alle imprese energivore).

La stima delle esigenze di competenza per l'anno in corso viene riaggiornata (con il supporto sistematico, in termini informativi e di previsione, del GSE e della CSEA) almeno ogni trimestre sulla base di alcuni parametri fondamentali, diversi a seconda delle finalità: in particolare, per gli oneri relativi alla produzione da fonti rinnovabili incentivate, si tratta della stima del Prezzo Unico Nazionale (PUN) per l'anno in corso (inclusa la stima per i mesi restanti dell'anno) e della quantità di energia elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili incentivate (inclusa la stima per i mesi restanti dell'anno); per la promozione dell'efficienza energetica, il numero di certificati bianchi in scadenza e il prezzo medio di tali certificati sul mercato organizzato dal GME; per l'agevolazione agli usi ferroviari, il PUN, e così via.

1.5 La manifestazione "di cassa" degli oneri

I vari processi amministrativi che disciplinano gli incentivi e le agevolazioni sottostanti agli oneri generali di sistema prevedono ordinariamente sfasamenti temporali tra competenza delle esigenze di raccolta e manifestazioni finanziarie, oltre che naturali disallineamenti tra le tempistiche di incasso del gettito tariffario e l'effettivo pagamento a favore dei beneficiari.

Il caso più significativo è senza dubbio quello degli oneri relativi alla produzione da fonti rinnovabili incentivate. Ordinariamente, gli incentivi afferenti alle produzioni da fonti rinnovabili sono fatturati dai produttori al GSE nel primo mese successivo al mese di riferimento dell'energia incentivata prodotta; il GSE eroga tali incentivi nel secondo mese successivo a quello di produzione, che vengono poi rimborsati da CSEA a GSE con un meccanismo di acconto-conguaglio che si chiude un mese dopo, salvo rettifiche (che possono avvenire anche a distanza di diversi mesi) delle misure rilevate.

Vi sono altri processi amministrativi che prevedono il riconoscimento, nel corso dell'anno di riferimento, di uno o più acconti e un conguaglio nell'anno successivo (o anche oltre l'anno successivo ove i tempi delle istruttorie lo richiedano), come il regime tariffario speciale riconosciuto agli usi ferroviari e le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori operanti sulle isole non interconnesse.

Nel caso del bonus sociale, invece, i distributori versano alla Cassa la differenza tra il gettito raccolto con l'applicazione dall'elemento ASrim della componente Arim e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene restituita al distributore da CSEA).

In condizioni ordinarie, l'Autorità ha sempre considerato un obiettivo da perseguire la relativa stabilità del livello delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, procedendo nel tempo a modifiche il più possibile graduali, in modo da

favorire, per quanto possibile, la relativa stabilità e prevedibilità dei prezzi finali, evitando di ricorrere a modifiche repentine e rilevanti delle componenti tariffarie. Modifiche repentine si renderebbero infatti necessarie se si cercasse di allineare temporalmente la raccolta del gettito con i tempi di erogazione in presenza di meccanismi, come ad esempio i certificati bianchi, che prevedono l'erogazione degli incentivi in maniera piuttosto concentrata (con un unico acconto e conguaglio annuale).

Tutto ciò comporta una gestione “attiva” da parte dell’Autorità delle decisioni di aggiornamento delle componenti tariffarie che mira a contemperare esigenze in parte confliggenti, ossia: la relativa **stabilità e prevedibilità** dell’andamento delle componenti tariffarie regolate (inclusi gli oneri generali di sistema); il tendenziale allineamento tra le disponibilità di finanziarie in CSEA; i tempi previsti di erogazione da parte di CSEA; infine, ma non meno importante, la garanzia di disponibilità liquide presso CSEA sufficienti a garantire il **tempestivo assolvimento delle erogazioni previste**.

Da tale quadro articolato deriva un **andamento della liquidità dei conti di gestione che resta comunque non costante ed esposto ad incertezze connesse a variabili esterne non sempre facilmente preventivabili (come il PUN e l’andamento dei prelievi effettivi da parte dei clienti finali)**.

Tale variabilità è stata accentuata dagli stanziamenti delle risorse da parte del Bilancio dello Stato, che non seguono l’usuale tempistica di versamento alla CSEA dei gettiti delle componenti tariffarie, prevedendo in alcuni casi tempistiche anticipate di versamento rispetto a quello che sarebbe stato il flusso derivante dall’applicazione delle componenti tariffarie e, in altri casi, non definendo in anticipo, in sede normativa, la tempistica di versamento a CSEA, come meglio dettagliato nel paragrafo 3.1 di questa Relazione.

1.6 La gestione finanziaria della giacenza per iniziative nell’interesse dei clienti finali

Per effetto degli sfasamenti tra “esigenze di competenza” e manifestazione finanziaria (gettiti in entrata ed erogazioni in uscita), per onorare i pagamenti nei confronti dei beneficiari CSEA si trova fisiologicamente a gestire una giacenza di liquidità, che non deriva solo dai conti di gestione relativi agli oneri generali ma anche dai conti relativi agli aspetti di natura perequativa complessiva.

È opportuno richiamare il fatto che in alcune condizioni, particolari e straordinarie, l’Autorità ha utilizzato la giacenza presso CSEA per la copertura finanziaria (non economica) di iniziative di particolare interesse per i consumatori finali, in una logica tesa ad evitare l’emergere di oneri finanziari da ribaltare sul cliente finale elettrico o gas.⁸

⁸ Nel caso, già richiamato nel paragrafo 1.1, della manovra straordinaria compiuta dall’Autorità tra il II semestre 2018 e il primo semestre 2019, la giacenza di liquidità è stata utilizzata per ridurre temporaneamente i prezzi finali a fronte di tensioni sui prezzi all’ingrosso sul mercato dell’energia elettrica. In tal caso fu

Un esempio rilevante è quello, nel 2020, della costituzione del Conto COVID-19, con cui sono state ad esempio gestite finanziariamente le anticipazioni ai venditori per partite relative, ad esempio, al blocco delle disattivazioni nel periodo del primo *lockdown*.

Un ulteriore esempio, nel 2021, viene dall'utilizzo delle giacenze di CSEA per finanziare le rateizzazioni a favore dell'utenza domestica di energia elettrica e di gas naturale, come previsto dall'articolo 1, comma 509, della Legge di Bilancio 2022, per un massimo di un miliardo di euro.⁹

Infine, nel 2022, la giacenza di CSEA è stata impegnata per la copertura finanziaria di diversi interventi urgenti e straordinari in relazione all'eccezionale situazione di tensione nel funzionamento dei mercati del gas,¹⁰ in parte richiamati anche nel capitolo finale di questa Relazione.

Per approfondimenti

Per non appesantire questo capitolo introduttivo, si è preferito fornire solo un quadro d'insieme degli aspetti più rilevanti dei meccanismi di funzionamento degli oneri generali di sistema nei due settori dell'energia elettrica e del gas.

Descrizioni di maggiore dettaglio, inclusi dati quantitativi, possono essere reperite sul sito dell'Autorità o di CSEA; si forniscono in tal senso alcune indicazioni.

- *La sezione del sito dell'Autorità dedicata agli oneri generali elettrici contiene la spiegazione dei diversi conti di gestione utilizzati per gli oneri generali di sistema elettrico e tutti i riferimenti alle deliberazioni di aggiornamento.¹¹*
- *Le sezioni del sito della Cassa per i servizi energetici e ambientali dedicate agli oneri generali forniscono un quadro completo e dettagliato dei conti di gestione utilizzati da CSEA.¹²*
- *Oltre ai dati annuali dei gettiti di competenza (riportati nella Tabella 1 di questa Relazione), **analisi di maggiore dettaglio sul contributo delle diverse tipologie di utenza** sono contenute nelle Relazioni Annuali dell'Autorità a partire dal 2017.¹³*

necessario un recupero del mancato gettito, con aliquote nel corso del 2019 più alte di quelle che vi sarebbero state in assenza della riduzione compiuta nel 2018 per effetto di tale manovra straordinaria.

⁹ Deliberazione 636/2021/R/com.

¹⁰ Deliberazioni 165/2022/R/gas e 189/2022/R/gas in tema di stoccaggio gas e deliberazione 148/2022/R/gas in tema di mitigazione dei prezzi al dettaglio (manovra straordinaria sulla componente UG2 negativa).

¹¹ www.arera.it/it/eletricita/auc.htm

¹² www.csea.it/conti/conti-gestione-settore-elettrico e <https://www.csea.it/conti/conti-gestione-settore-gas>

¹³ Da ultimo, nella Relazione annuale relativo all'anno 2020, si vedano le tabelle 3.1 e 3.2 del Volume II www.arera.it/it/relaz_ann/21/21.htm

- *Per quanto riguarda la componente Asos, data la sua rilevanza, il **Rapporto annuale dell’Autorità sullo Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita** contiene tabelle e informazioni sugli oneri a copertura dei diversi meccanismi di incentivazione.¹⁴*
- *Con **memorie presentate in occasione di audizioni presso Commissioni parlamentari**, l’Autorità ha più volte illustrato la situazione degli oneri generali e avanzato proposte per la loro progressiva eliminazione dalle bollette dei clienti finali.¹⁵*
- *Le **relazioni tecniche alle singole deliberazioni di aggiornamento delle aliquote a copertura degli oneri generali, adottate di norma su base trimestrale, contengono ulteriori dettagli e l’aggiornamento dei dati relativi agli oneri coperti dalla componente Asos.***
- *Infine, per quanto riguarda le **misure adottate dall’Autorità a seguito della pandemia COVID-19**, si rinvia alla Relazione annuale relativa all’attività svolta nell’anno 2020.¹⁶*

¹⁴ www.arera.it/allegati/docs/21/483-21.pdf

¹⁵ Si vedano, da ultimo, la Memoria presentata alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (www.arera.it/allegati/docs/22/048-22.pdf pagina 60 e seguenti) e la Memoria presentata il 9 novembre 2021 alla X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati (www.arera.it/allegati/docs/22/048-22.pdf).

¹⁶ Volume II, www.arera.it/allegati/relaz_ann/21/RA21_volume_2.pdf pag. 67 e seguenti.

2. Destinazione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato alle varie finalità degli oneri generali di sistema

Ad ognuna delle misure del Governo indicate dall'art. 2-bis del DL 17/2022, corrisponde una disposizione impartita dall'Autorità a CSEA per la ripartizione delle risorse rese disponibili tra i diversi Conti di gestione relativi alla/e finalità degli oneri generali, a copertura dei quali tali risorse sono state messe a disposizione.

Le percentuali di allocazione ai diversi Conti di gestione sono state stabilite dall'Autorità con le deliberazioni di aggiornamento trimestrale (con le quali si è anche proceduto alla riduzione o azzeramento delle componenti tariffarie relative agli oneri generali).

La logica seguita dall'Autorità per la definizione di tali percentuali di destinazione delle somme trasferite (o ancora da trasferire) a CSEA è quella di “compensazione del gettito non raccolto” per effetto della riduzione e poi dell'annullamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali; pertanto, l'allocazione ai diversi Conti di gestione segue le previsioni di gettito delle diverse tipologie di utenza, in base ai volumi di servizio attesi (energia elettrica, potenza e punti di prelievo) a cui corrispondono le diverse aliquote delle componenti tariffarie.

In questo capitolo vengono forniti gli elementi sulla ripartizione delle risorse, relativamente alle diverse misure legislative di cui all'art. 2-bis DL 17/2022, distinguendole in quattro principali gruppi per finalità.

2.1 Primo gruppo: manovre per la riduzione delle quote fisse delle tariffe elettriche (misure di contrasto alla pandemia COVID)

Questo primo gruppo riguarda non solo gli oneri generali, ma anche le tariffe di rete, relativamente al solo settore elettrico, ed è costituito da:

- articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
- articolo 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.¹⁷

La **finalità** di tali disposizioni era quella di ridurre le quote fisse come sollievo, in particolare agli esercizi commerciali costretti alla chiusura, in occasione dei lockdown e delle altre misure di contrasto alla pandemia COVID-19. Le quote fisse comprendono sia tariffe di rete sia oneri generali di sistema. Per quanto attiene alle tariffe di rete, la cui presenza caratterizza

¹⁷ Questa norma non è richiamata nell'art. 2-bis del DL 17/2022; tuttavia, data la sua finalità di estensione al mese di luglio 2021 dei benefici relativi al trimestre aprile-giugno 2021, l'Autorità ritiene corretto considerarla ai fini della presente Relazione.

questo gruppo di manovre rispetto agli altri che riguardano solo gli oneri generali, le imprese distributrici sono state ristorate dei mancati ricavi tramite una perequazione speciale, attuata da CSEA a valere sul conto dedicato, UC3.

La tabella 2.1 evidenzia la ripartizione delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato per le manovre “COVID”.

Tabella 2.1 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: manovre “COVID”
(fonte: CSEA)

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln di €)
art. 30 DL 34 19 maggio 2020, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 ⁽¹⁾	Del. ARERA 311/2020/R/eel (artt. 2.2 e 2.3)	II E III TRIMESTRE 2020	600	43,54%	A _{SOS}	261,25
				1,85%	A _{2RIM}	11,10
				2,14%	A _{MRIM}	12,85
				0,21%	A _{SRIM}	1,26
				0,31%	A _{UCRIM}	1,87
				3,87%	A _{UCRTRIM}	23,20
				0,20%	A _{MCTRIM}	1,19
				1,07%	A _{SRIM}	6,44
				0,21%	CSTI	1,25
	Del. ARERA 311/2020/R/eel (art. 1.2)			46,60%	UC3	279,60
art. 6 DL 41 22 marzo 2021, convertito con la legge 21 maggio 2021, n. 69 ⁽²⁾	Del. ARERA 124/2021/R/eel e s.m.i. (artt. 6.2 e 6.3)	II TRIMESTRE 2021	600	45,87%	A _{SOS}	275,22
				0,93%	A _{2RIM}	5,58
				0,95%	A _{MRIM}	5,70
				0,19%	A _{SRIM}	1,12
				0,28%	A _{UCRIM}	1,66
				3,07%	A _{UCRTRIM}	18,43
				0,17%	A _{MCTRIM}	1,03
				0,95%	A _{SRIM}	5,71
				0,18%	CSTI	1,08
	Del. ARERA 124/2021/R/eel e s.m.i. (art. 5.2)			47,42%	UC3	284,49
art. 5 DL 73 25 maggio 2021, con la legge 23 luglio 2021, n. 106 ⁽³⁾	Del. ARERA 124/2021/R/eel e s.m.i. (artt. 6.2 e 6.3)	III TRIMESTRE 2021	200	44,96%	A _{SOS}	89,93
				1,81%	A _{2RIM}	3,63
				1,85%	A _{MRIM}	3,70
				0,36%	A _{SRIM}	0,73
				0,54%	A _{UCRIM}	1,08
				0,00%	A _{UCRTRIM}	0,00
				0,33%	A _{MCTRIM}	0,67
				2,37%	A _{SRIM}	4,73
				0,35%	CSTI	0,70
	Del. ARERA 124/2021/R/eel e s.m.i. (art. 5.2)			47,42%	UC3	94,83
TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO - primo gruppo manovre "COVID"			1.400,00			

Situazione al 9 maggio 2022

Note alla tabella 2.1

- (1) La CSEA, ai sensi dell'art. 1.2 della delibera 311/2020/R/eel, ha erogato alle imprese distributrici di energia elettrica 279,60 Mln di € (a valere sul Conto UC3) per la compensazione dei minori incassi derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica disposta con deliberazione 190/2020/R/eel. Ai sensi dell'art. 2.1 della delibera 311/2020/R/eel, la quota eccedente è destinata alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.
- (2) La CSEA, ai sensi dell'art. 5.2 della delibera 124/2021/R/eel e s.m.i., ha erogato alle imprese distributrici di energia elettrica 284,49 Mln di € (a valere sul Conto UC3) per la compensazione dei minori incassi derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e

misura dell'energia elettrica. Ai sensi dell'art. 6.1 della delibera 124/2021/R/eel e s.m.i., la quota eccedente è destinata alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.

- (3) La CSEA, ai sensi dell'art. 5.2 della delibera 124/2021/R/eel e s.m.i., ha erogato alle imprese distributrici di energia elettrica 94,83 Mln di € (a valere sul Conto UC3) per la compensazione dei minori incassi derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica. Ai sensi dell'art. 6.1 della delibera 124/2021/R/eel e s.m.i., la quota eccedente è destinata alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.

La rendicontazione delle misure afferenti all'anno 2021 è disponibile nella successiva sezione 3.2.

2.2 Secondo gruppo: manovre per la riduzione degli oneri generali elettrici (misure di contrasto alla crisi dei prezzi)

Questo secondo gruppo riguarda solo gli oneri generali del settore elettrico ed è costituito da:

1. articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
2. articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
3. articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
4. articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
5. articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34.

La **finalità** di tali disposizioni è quella di alleviare nelle bollette dei clienti finali l'effetto degli aumenti dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, che si sono manifestati a partire dall'estate 2021.

La tabella 2.2 evidenzia la ripartizione delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato per il gruppo di manovre relativo agli oneri generali elettrici.

La rendicontazione di tali misure è completata per l'anno 2021 ed è disponibile nella successiva sezione 3.2. Inoltre, un focus specifico sull'utilizzo delle risorse destinate al sostegno alle rinnovabili (componente Asos), è disponibile nella sezione 3.2.1.

Tabella 2.2 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: gruppo di manovre “oneri generali sistema elettrico” (fonte: CSEA)

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln di €)
art. 5 bis DL 73 25 maggio 2021, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106	Del. ARERA 278/2021/R/com (art 5.1)	III trimestre 2021	429	100,00%	A _{SOS}	429,00
art. 5 bis DL 73 25 maggio 2021, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106	Del. ARERA 278/2021/R/com (art 5.1)	III trimestre 2021	591	100,00%	A _{SOS}	591,00
art. 5 bis DL 73 25 maggio 2021, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106	Del. ARERA 278/2021/R/com (art 5.1)	III trimestre 2021	180	100,00%	A _{SOS}	180,00
art. 1 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	Del. ARERA 396/2021/R/com (art 6.1)	IV trimestre 2021	700	100,00%	A _{SOS}	700,00
art. 1 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	Del. ARERA 396/2021/R/com (art 6.1)	IV trimestre 2021	500	100,00%	A _{SOS}	500,00
art. 1 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	Del. ARERA 396/2021/R/com (art 6.2)	IV trimestre 2021	800	4,56%	A _{2RIM}	36,48
				82,92%	A _{SOS}	663,36
				3,47%	A _{4RIM}	27,76
				0,93%	A _{5RIM}	7,44
				1,40%	A _{UCARIM}	11,20
				0,71%	A _{MCTRIM}	5,68
				5,25%	A _{SRIM}	42,00
0,76%	CSTI	6,08				
art. 1, comma 505 legge 30 dicembre 2021, n. 234	Del. ARERA 635/2021/R/com (art. 7.1)	I trimestre 2022	1800	2,07%	A _{2RIM}	37,26
				77,50%	A _{SOS}	1.395,00
				12,16%	A _{4RIM}	218,88
				0,42%	A _{5RIM}	7,56
				0,63%	A _{UCARIM}	11,34
				0,32%	A _{MCTRIM}	5,76
				6,56%	A _{SRIM}	118,08
0,34%	CSTI	6,12				
art. 14 DL 4 27 gennaio 2022, convertito con la legge 28 marzo 2022, n. 25	Del. ARERA 35/2022/R/eeel (art. 5.1)	I trimestre 2022	1200	2,69%	A _{2RIM}	32,28
				87,24%	A _{SOS}	1.046,88
				3,59%	A _{4RIM}	43,08
				0,53%	A _{5RIM}	6,36
				0,77%	A _{UCARIM}	9,24
				0,58%	A _{MCTRIM}	6,96
				4,00%	A _{SRIM}	48,00
0,60%	CSTI	7,20				
art. 1 DL 17 1 marzo 2022, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34	Del. ARERA 141/2022/R/com (art. 8.1)	II trimestre 2022	3000	2,62%	A _{2RIM}	78,60
				82,06%	A _{SOS}	2.461,80
				10,99%	A _{4RIM}	329,70
				0,52%	A _{5RIM}	15,60
				0,78%	A _{UCARIM}	23,40
				0,48%	A _{MCTRIM}	14,40
				2,05%	A _{SRIM}	61,50
0,50%	CSTI	15,00				
TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO			9.200,00			

Situazione al 9 maggio 2022

2.3 Terzo gruppo: manovre per la riduzione degli oneri generali gas (misure di contrasto alla crisi dei prezzi)

Questo terzo gruppo riguarda solo gli oneri generali settore gas ed è costituito da:

1. articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;¹⁸
2. articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;¹⁹
3. articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34.

La finalità di tali disposizioni è quella di alleviare l'effetto degli aumenti dei prezzi all'ingrosso del gas, a partire dall'autunno 2021.

La tabella 2.3 evidenzia la ripartizione delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato per il gruppo di manovre relativo agli oneri generali gas.

Tabella 2.3 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: gruppo di manovre relative agli oneri generali gas (fonte: CSEA)

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln di €)
art. 2 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	Del. ARERA 396/2021/R/com (art. 6.3)	IV trimestre 2021	480	3,22%	CSTI	15,46
				86,97%	RE	417,46
				3,63%	GS	17,42
				2,02%	FGRT	9,70
				3,85%	UG3 _{NT}	18,48
				0,21%	UG3 _{JL}	1,01
				0,10%	UG3 _{FT}	0,48
art. 1, comma 507 legge 30 dicembre 2021, n. 234	Del. ARERA 635/2021/R/com (art. 7.2)	I trimestre 2022	480	4,74%	CSTI	22,75
				60,13%	RE	288,62
				27,30%	GS	131,04
				2,96%	FGRT	14,21
				4,51%	UG3 _{NT}	21,65
				0,24%	UG3 _{JL}	1,15
				0,12%	UG3 _{FT}	0,58
art. 2 DL 17 1 marzo 2022, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34	Del. ARERA 141/2022/R/com (art. 8.2)	II trimestre 2022	250	5,77%	CSTI	14,43
				73,15%	RE	182,88
				11,34%	GS	28,35
				3,61%	FGRT	9,03
				2,19%	UG3 _{NT}	5,48
				3,84%	UG3 _{JL}	9,60
				0,10%	UG3 _{FT}	0,25
TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO			1.210,00			

Situazione al 9 maggio 2022

La rendicontazione di tali misure è completata per l'anno 2021 ed è disponibile nella successiva sezione 3.3.

¹⁸ Il comma 1 di tale disposizione, sebbene richiamato dall'art. 2-bis DL 17/2022, riguarda la riduzione dell'IVA e pertanto non risulta di competenza dell'Autorità

¹⁹ Il comma 507 di tale disposizione, sebbene richiamato dall'art. 2-bis DL 17/2022, riguarda la riduzione dell'IVA e pertanto non risulta di competenza dell'Autorità; il comma 508 non attiene solo al settore gas ed è indicato nel paragrafo 2.4.

2.4 Quarto gruppo: manovre per il rafforzamento del bonus sociale (elettricità e gas)

Questo quarto gruppo riguarda solo gli oneri generali a copertura delle “componenti di compensazione integrativa” del bonus sociale,²⁰ sia per il settore elettrico che per il settore gas, ed è costituito da:

- articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;²¹
- articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171; articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34; articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, tuttora in *iter* di conversione.²²

La tabella 2.4 evidenzia la ripartizione delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato per il gruppo di manovre relativo agli oneri generali gas.

Tabella 2.4 – ripartizione delle somme del Bilancio dello Stato trasferite a CSEA: gruppo di manovre relative al rafforzamento del bonus sociale (elettricità e gas) (fonte: CSEA)

Riferimento normativo	Delibera ARERA di riferimento	Trimestre di riferimento	Importi in entrate (Mln di €)	Ripartizione ARERA	Conti di gestione	Importi in entrate ripartiti (Mln di €)
art. 3 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	Del. ARERA 396/2021/R/com (art. 6.4)	IV trimestre 2021	450	54,05%	A _{SRIM}	243,23
				45,95%	GS	206,78
art. 1, comma 508 legge 30 dicembre 2021, n. 234	Del. ARERA 635/2021/R/com (art. 7.3)	I trimestre 2022	912	41,37%	A _{SRIM}	377,29
				58,63%	GS	534,71
art. 3 DL 17 1 marzo 2022, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34	Del. ARERA 141/2022/R/com (art. 8.3)	II trimestre 2022	400	91,89%	A _{SRIM}	367,56
				8,11%	GS	32,44
art. 6 DL 21 21 marzo 2022	Del. ARERA 141/2022/R/com (art. 8.4)	II trimestre 2022	102,80	92,55%	A _{SRIM}	95,14
				7,45%	GS	7,66
TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO			1.864,80			

Situazione al 9 maggio 2022

La rendicontazione di tali misure è completata per l’anno 2021 ed è inclusa nelle successive sezioni 3.2 e 3.3, in base alla ripartizione settoriale con evidenza separata del “bonus base” e delle componenti compensative integrative. Inoltre, un focus specifico sulle componenti compensative integrative, oggetto del finanziamento specifico di questo gruppo di manovre, è disponibile nel paragrafo 3.4.

²⁰ L’incremento dei bonus sociali disposto dal Governo a partire dal 1° ottobre 2021 è stato corrisposto ai beneficiari tramite una componente di compensazione integrativa (CCI), aggiuntiva al bonus “ordinario” e finanziata con i fondi messi a disposizione dal Governo. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3.4.

²¹ Il comma 508 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 non attiene solo al settore gas ma anche a quello elettrico (si veda la nota 19).

²² Queste norme non sono indicate nell’art. 2-bis del DL 17/2022; tuttavia, data la loro finalità di rafforzamento del bonus sociale elettricità e gas, nonché di ampliamento della platea dei titolari di tali bonus, l’Autorità ritiene corretto considerarle ai fini della presente Relazione.

3. Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato

3.1 Stato dei trasferimenti alla CSEA delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato

Mentre le disposizioni di ripartizione delle risorse tra i vari Conti di gestione, illustrate nel precedente capitolo 2, vengono impartite dall'Autorità a CSEA in occasione al primo aggiornamento utile successivo alla pubblicazione della disposizione di legge, l'effettivo trasferimento delle risorse a CSEA avviene secondo i tempi previsti dalle diverse misure di legge (ove precisato).

La tabella 3.1 fornisce lo stato del trasferimento delle somme a CSEA al 9 maggio 2022.

Tabella 3.1 – stato del trasferimento a CSEA delle somme del Bilancio dello Stato (fonte: CSEA)

<i>Ricognizione finanziamenti da parte dello Stato a CSEA</i>				
Riferimento normativo	Importi in entrate (Mln di €)	Importi in uscita (Mln di €)	Termine di erogazione	In cassato
art. 30 DL 34 19 maggio 2020, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77	600		30/11/2020	06/11/2020
art. 6 DL 41 22 marzo 2021, convertito con la legge 21 maggio 2021, n. 69	600		non specificato	08/10/2021
art. 5 DL 73 25 maggio 2021, con la legge 23 luglio 2021, n. 106	200		non specificato	08/10/2021
art. 5 bis DL 73 25 maggio 2021, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106	1200			
	<i>di cui</i>			
	429		non specificato	15/10/2021
	180		non specificato	15/12/2021
	591		30/09/2021	15/10/2021
art. 1 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	2930			
	<i>di cui</i>			
	700		non specificato	15/12/2021
	500		15/12/2021	27/12/2021
art. 2 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	800		15/12/2021	27/12/2021
art. 2 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	480		15/12/2021	27/12/2021
art. 3 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171	450		15/12/2021	27/12/2021
art. 5 DL 130 27 settembre 2021, convertito con la legge 25 novembre 2021, n. 171		300	15/12/2021	01/12/2021
art. 1, comma 505 legge 30 dicembre 2021, n. 234	1800		28/02/2022	01/03/2022
art. 1, comma 507 legge 30 dicembre 2021, n. 234	480		28/02/2022	01/03/2022
art. 1, comma 508 legge 30 dicembre 2021, n. 234	912		31/03/2022	24/03/2022
art. 14 DL 4 27 gennaio 2022, convertito con la legge 28 marzo 2022, n. 25	1200		non specificato	da incassare
art. 1 DL 17 1 marzo 2022, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34	3000		31/05/2022	da incassare
art. 2 DL 17 1 marzo 2022, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34	250		31/05/2022	da incassare
art. 3 DL 17 1 marzo 2022, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34	400		31/05/2022	da incassare
art. 6 DL 21 21 marzo 2022	102,8		non specificato	da incassare

3.2 Oneri generali del settore elettrico, 2021: esigenze e raccolta

La tabella 3.2 illustra, per il settore elettrico, come a fronte delle “esigenze di competenza” dell’anno 2021 (come definite nel precedente paragrafo 1.4) siano state utilizzate le risorse in parte raccolte dal “gettito di competenza” (come definito al precedente paragrafo 1.1) dell’anno 2021 e in parte derivanti dalle manovre del Governo, relative al terzo e al quarto trimestre 2021.

Come detto, l’Autorità ha stimato via via le risorse necessarie per finanziare le manovre straordinarie del Governo del III e IV trimestre 2021 sulla base della miglior stima disponibile (al momento dell’intervento di legge) del gettito necessario a coprire le esigenze di raccolta dell’anno 2021.

Tuttavia, data la rapida e per certi versi imprevedibile crescita del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) negli ultimi mesi del 2021, tale stima risultava nei fatti, a posteriori, da una parte sovradimensionata nel caso della componente Asos (in quanto l’aumento del PUN comporta, seppur in maniera non lineare, un miglioramento degli oneri previsti in capo al medesimo conto, come illustrato in maggiore dettaglio nel successivo sottoparagrafo 3.2.1) e dall’altra sottodimensionata nel caso della componente Arim, perché alcuni dei meccanismi finanziati da questa componente risultano impattati negativamente dalla crescita del PUN (ovvero, aumentano gli oneri all’aumentare del PUN), come ricordato nelle delibere dell’Autorità degli ultimi aggiornamenti tariffari.

In particolare, significativa è la dipendenza dall’andamento del PUN degli oneri relativi copertura del regime tariffario speciale a favore di RFI per la trazione ferroviaria (vd sottoparagrafo 3.2.2) e degli oneri relativi alle agevolazioni per utenze domestiche in condizioni di disagio (bonus sociale).

La tabella 3.2 mostra che, in relazione all’anno 2021:

- da una parte, per quanto riguarda la componente Asos, la raccolta totale di competenza 2021 (pari a circa 11,3 miliardi di euro, somma del gettito tariffario più quota parte delle manovre del Governo destinata alla componente Asos) ha superato l’esigenza di competenza (pari a circa 10,7 miliardi di euro), con un “avanzo” di competenza di circa 650 milioni di euro;²³
- dall’altra parte, per quanto riguarda la componente Arim, si è manifestato il problema opposto, per cui la raccolta totale di competenza 2021 (pari a circa 1,7 miliardi di euro) non ha soddisfatto l’esigenza di competenza (pari a circa 2,1 miliardi), con un “disavanzo” di circa 450 milioni di euro;

²³ A tale effetto ha contribuito anche il fatto che le risorse del Bilancio dello Stato sono state messe a disposizione con una logica di compensazione del gettito non raccolto ad aliquote date, senza la possibilità (per i tempi tecnici di formazione delle norme primarie) di aggiustamento *pro-forma* delle aliquote ridotte o azzerate.

pertanto, nel complesso, ne deriva una situazione in cui le risorse a disposizione per gli oneri generali di competenza del 2021 (gettito utenti + risorse del Bilancio dello Stato) risultano sostanzialmente in linea con le esigenze di raccolta per il medesimo anno.

Tabella 3.2 – oneri generali di sistema elettrico, anno 2021: confronto tra esigenze di competenza e raccolta

Anno 2021 - settore elettrico

(dati in milioni di euro)

	Esigenza di competenza	Gettito utenti	DL 41/21 e DL 73/21 (art 5)	DL 73/21 (art 5bis)	DL 130/21 (a)	TOT. RACCOLTA
A3*sos		8.494				
Aesos		1.129				
agevolaz.energivori		- 1.374				
A _{91/14sos}		- 341				
TOT Asos	10.684 (1)	7.908	365	1.200	1.863	11.336
A2rim	330 (2)	208	9	-	36	254
A3rim	0	-	-	-	-	-
A4rim	546	220	9	-	28	257
A5rim	73	42	2	-	7	51
ASrim (base)	309 (3)	243	10		42	295
ASrim (CCI)	130				243	243
AUC4rim	60	62	3	-	11	76
AUC7rim	573 (4)	386	18	-	-	404
CSTI (elettrico- ASVrim)	50	41	2	-	6	49
AMCTrim	50 (5)	39	2	-	6	46
TOT Arim	2.121	1.240	56	-	380	1.675
TOT Asos + Arim	12.805	9.148	421	1.200	2.243	13.012
Sconto Covid tariffe di rete	379 (6)		379			379
TOT	13.184	9.148	800	1.200	2.243	13.391

Note alla tabella 3.2

- (a) parte delle risorse qui elencate non sono state versate dal Bilancio dello Stato, ma tramite giroconto di 300 milioni dal conto CSTI (Conto per lo sviluppo tecnologico), alimentato in parte dall'elemento ASVrim della componente tariffaria Arim (settore elettrico) e da una quota parte delle componenti tariffarie RE e RET (settore gas). (cfr articolo 5dl 130/21)
- (1) per un focus sulla componente Asos, si veda il paragrafo 3.2.1 di questa Relazione
- (2) tiene conto anche dei circa 100 milioni destinati al Bilancio dello Stato + 4 milioni destinati a ISIN + circa 5 milioni di anticipi finanziari per il DN-PT
- (3) CCI è la componente integrativa del bonus, introdotta dal IV trimestre.
- (4) esigenze delle sessioni di acconto e conguaglio nel 2021
- (5) tiene conto dei 35 milioni destinati al Bilancio dello Stato
- (6) mancati ricavi delle imprese distributrici per la riduzione delle quote fisse e quote potenza delle tariffe di rete (manovre di cui al paragrafo 2.1 di questa Relazione)

Come già evidenziato in generale nel paragrafo 1.5, le esigenze “di competenza” si manifestano, sotto il profilo finanziario, con un certo ritardo; ciò avviene ordinariamente anche per la raccolta del gettito tariffario, mentre **i versamenti delle risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato in via straordinaria sono avvenuti nel rispetto delle scadenze indicate nelle diverse disposizioni (si veda il paragrafo 3.1). Ciò ha determinato un effetto di aumento temporaneo della giacenza di CSEA, non significativo in quanto destinato comunque all’impiego in breve tempo.**

Sulla base delle informazioni disponibili attualmente, si stimano alla fine dell'anno 2021, pagamenti per oneri di competenza 2021 ancora da effettuare (nei primi mesi del 2022) non inferiori a circa 3 miliardi di euro, nel complesso tra componente Asos e componente Arim.

3.2.1 Focus sugli oneri per supporto alle fonti rinnovabili

Come sopra ricordato, la stima delle esigenze di raccolta per la copertura degli oneri generali viene riaggiornata (con il supporto del GSE e della CSEA) almeno ogni trimestre.

In merito agli oneri in capo al conto Asos, nel corso del 2021 è risultato particolarmente significativo l'impatto dell'aggiornamento del PUN medio del medesimo anno. Ogni aggiornamento è, infatti, frutto di una riprevisione delle esigenze di raccolta su base annuale, tenendo conto da una parte delle variazioni di alcuni parametri fondamentali, come la previsione del PUN, oltre che dell'evoluzione della disponibilità di cassa con orizzonte di 12 mesi mobili in avanti.

Le delibere di aggiornamento tariffario hanno più volte evidenziato le motivazioni: essenzialmente, gli oneri in capo al conto alimentato dalla componente tariffaria Asos, per molti meccanismi di incentivazione, sono pari alla differenza tra gli incentivi riconosciuti dal GSE alla produzione di energia agevolata e i ricavi di vendita della medesima energia sul mercato. Inoltre, alcuni tipi di incentivi diminuiscono all'aumentare del PUN: sono gli incentivi calcolati come differenza tra una "tariffa base" e il prezzo orario di mercato dell'energia elettrica.


Tale fenomeno solitamente, a fronte di oscillazioni limitate, non ha forti impatti sul livello complessivo degli oneri in capo al conto Asos, ma gli incrementi del PUN registrati nel secondo semestre 2021 sono stati talmente importanti da comportare via via stime ripetute in continuo ribasso di tali oneri.

Nel grafico 3.3 sono evidenziati gli aggiornamenti trimestrali delle stime degli oneri di competenza 2021 in capo al conto Asos (barre in azzurro) man mano che la stima del valore del PUN medio dell'intero anno 2022 aumentava (linea in arancione).

Il grafico 3.3 evidenzia come la variazione degli oneri in capo al conto Asos stimati risulti, percentualmente, inferiore rispetto alla variazione del PUN, per effetto della presenza di incentivi indipendenti dalle variazioni del PUN in corso d'anno (sono gli incentivi assegnati agli impianti fotovoltaici fino al 2012 che prevedono un premio fisso, nonché gli incentivi sostitutivi dei certificati verdi correlati al prezzo medio di mercato dell'energia elettrica dell'anno precedente).

Inoltre, come già detto, gli oneri in capo al conto Asos non dipendono solo dal PUN, ma anche da altri parametri, tra cui rileva per esempio la produzione effettiva di elettricità da fonti rinnovabili.

Grafico 3.3 – Aggiustamento progressivo della stima degli oneri Asos 2021 e confronto con i valori del PUN sottesi a tali stime



3.2.2 Focus sugli oneri per le agevolazioni per usi ferroviari

Il regime tariffario speciale delle ferrovie risale all'epoca della nazionalizzazione del settore elettrico (DPR 730/63) e attualmente è applicato unicamente agli usi trazione sulla rete ferroviaria convenzionale (decreto-legge n. 91/14). Titolare di tale regime è Rete Ferroviaria Italiana (RFI, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane). Il beneficio di questo regime tariffario speciale è trasferito alle imprese ferroviarie dalle tariffe per l'uso della rete ferroviaria (sono esclusi i servizi ferroviari sulla rete dedicata all'Alta Velocità). Il finanziamento di questo regime speciale è assicurato tramite l'elemento A4rim della componente Arim.

Le stime di preconsuntivo 2021 indicano oneri relativi alle agevolazioni per usi ferroviari significativamente superiori a quanto registrato in passato. In particolare, gli oneri attesi delle agevolazioni per usi ferroviari di competenza per il 2021 sono pari a circa 546 milioni di euro, contro un livello di oneri di competenza degli anni precedenti leggermente inferiore a 300 milioni di euro all'anno (in media nel periodo 2015-2020).

Come evidenziato nella tabella 3.2, la stima delle esigenze per il 2021 per le agevolazioni agli usi ferroviari risulta significativamente superiore alle risorse raccolte per il medesimo anno 2021 (come somma dei gettiti degli utenti e degli stanziamenti dal Bilancio dello Stato), pari a circa 257 milioni di euro; si registra quindi un disavanzo (complessivo, considerando gettiti e risorse del Bilancio dello Stato) di circa 300 milioni di euro.

3.3 Oneri generali del settore gas, 2021: esigenze e raccolta

La tabella 3.4 illustra, per il settore gas, come le risorse di competenza 2021, raccolte in parte dal “gettito di competenza” (come definito nel paragrafo 1.1) stimato per il medesimo anno e in parte derivanti dalle disposizioni del Governo di cui ai paragrafi precedenti (sempre relativi al 2021) hanno trovato impiego nelle esigenze di raccolta di competenza del medesimo anno 2021 dei diversi conti presso CSEA.

L'impostazione è la medesima di quella della omologa tabella del settore elettrico.

Tabella 3.4 – oneri generali di sistema gas, anno 2021: confronto tra esigenze di competenza e raccolta

Anno 2021 - settore gas

(dati in milioni di euro)

	Esigenza di competenza	Gettito utenti	da Legge di stabilità	DL 130/21 (a)	TOT RACCOLTA
Efficienza energetica (gas)	1.087 (1)	790		417	1.207
FGRT	37	26		10	36
CSTI (gas)	59	41		15	57
TOT RE/REt	1.183	857	-	443	1.300
GS/GST (base)	105 (2)	44	57	17	119
GS/GST (CCI)	80	-		207	207
TOT GS/GSt	185	44	57	224	325
UG2	76	72			72
Conto oneri interruzione	13	21		18	39
Conto servizi ultima istanza	12	30		1	31
Conto oneri fornitori transitori	0,05	12		0	12
TOT UG3/UG3t	25	62	-	20	82
TOT	1.469	1.036	57	687	1.780

Nota alla tabella 3.4

- (a) parte delle risorse qui elencate non sono state versate dal Bilancio dello Stato, ma tramite giroconto di 300 milioni dal conto CSTI (Conto per lo sviluppo tecnologico), alimentato in parte dall'elemento ASVrim della componente tariffaria Arim (settore elettrico) e da una quota parte delle componenti tariffarie RE e REt (settore gas). (cfr. articolo 5dl 130/21)
- (1) esigenze delle sessioni di acconto/conguaglio nel 2021 per certificati bianchi + fabbisogno CET e CAR
- (2) CCI è la componente integrativa del bonus, introdotta dal IV trimestre.

La tabella 3.4 evidenzia una situazione di sovradimensionamento delle risorse raccolte (sia dai clienti che con contributo a carico del Bilancio dello Stato) per competenza nel 2021 rispetto alle esigenze di competenza. Ciò è riconducibile principalmente a due motivi.

Il primo motivo riguarda il meccanismo di efficienza energetica del settore gas (finanziato da una quota parte delle componenti tariffarie RE/REt): le risorse raccolte risultano superiori alle esigenze di competenza di circa 120 milioni di euro.²⁴

Il secondo motivo riguarda gli oneri del bonus gas. Ciò è riconducibile alle iniziali difficoltà ad avere stime attendibili sui beneficiari del bonus, in quanto proprio nell'anno 2021, come noto, è intervenuta la modifica nelle modalità di accesso al meccanismo con l'introduzione dell'automatismo previsto dall'articolo 57-bis, comma 5, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. Lo scostamento è risultato tanto più significativo in quanto relativo a un trimestre (il quarto dell'anno) caratterizzato da consumi di gas elevati.

Agli aspetti specifici del bonus sociale è dedicato il paragrafo seguente.

3.4 Focus sulle componenti di compensazione integrativa del bonus sociale (elettricità e gas)

L'anno 2021 è stato un anno di notevolissima innovazione del funzionamento dei preesistenti meccanismi di protezione dei clienti vulnerabili (clienti elettrici e gas in disagio economico e clienti elettrici in disagio fisico):

- dal 1° gennaio 2021 ha preso avvio il regime²⁵ di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico a tutti i nuclei familiari per i quali sia stato elaborato il calcolo dell'indice ISEE e siano risultate rispettate le soglie indicate dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e s.m.i. per l'ammissione al bonus; per effetto dell'automatismo, è significativamente aumentata la platea di beneficiari, pur a parità di soglia ISEE di accesso;
- dal 1° ottobre 2021, l'intensità di protezione prevista dal regime "ordinario" del bonus sociale è stata notevolmente elevata, con l'introduzione di una componente di compensazione integrativa (CCI), finanziata con fondi messi a disposizione dal Governo con il decreto-legge 130/21 e finalizzata a minimizzare, per un trimestre, la variazione di spesa derivante ai clienti disagiati sul mercato di maggior tutela dall'impennata dei prezzi della materia energia.

Entrambe queste innovazioni hanno comportato significativi effetti sulle esigenze di competenza del 2021.

²⁴ Nel II trimestre 2021 la quota parte delle componenti tariffarie RE/REt a copertura degli oneri di efficienza energetica era stata fissata ad un livello più elevato rispetto agli oneri di competenza, al fine di annullare un deficit cumulato dal conto su cui gravavano tali oneri (si vedano, a questo proposito, deliberazioni 595/2020/R/com e 278/2021/R/com).

²⁵ In attuazione di quanto previsto dall'articolo 57-bis, comma 5, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

La quantificazione dei costi dei meccanismi di protezione, illustrata nelle seguenti Tabelle 3.5 e 3.6, è stata quindi effettuata:

- per quanto riguarda la platea dei beneficiari, sulla base dei dati forniti dal Sistema informativo integrato (SII) in merito al numero, progressivamente crescente, di beneficiari individuati (come registrati nel terzo mese di ogni trimestre del 2021);
- per quanto concerne il livello di protezione offerto dal bonus, sulla base dei valori dei bonus base (espressi in €/anno²⁶) a cui, per il solo IV trimestre, si sommano i valori della CCI (espressi in €/trimestre²⁷).

Tabella 3.5 – Quantificazione fabbisogni di gettito per bonus sociale elettrico nell’anno 2021

ELETTRICO	Totale beneficiari (milioni)	bonus base [M€]	CCI [M€]	TOTALE [M€]
2021 I trim	1,80	57	-	57
2021 II trim	2,16	78	-	78
2021 III trim	2,32	84	-	84
2021 IV trim	2,49	90	130	219
2021 Totale		309	130	438

Tabella 3.6 – Quantificazione fabbisogni di gettito per bonus sociale gas nell’anno 2021

GAS	Totale beneficiari (milioni)	bonus base [M€]	CCI [M€]	TOTALE [M€]
2021 I trim	1,01	21	-	21
2021 II trim	1,23	25	-	25
2021 III trim	1,33	27	-	27
2021 IV trim	1,54	32	80	112
2021 Totale		105	80	185

Si rammenta che **le manovre per il rafforzamento del bonus sociale, di cui al paragrafo 2.4 di questa Relazione, hanno finanziato l’onere della sola componente integrativa CCI**, che quindi nel complesso tra energia elettrica e gas vale, a consuntivo per il 2021, 210 milioni di euro a fronte dei 450 milioni stanziati per il IV trimestre 2021. Tale avanzo

²⁶ I valori del *bonus base* sono differenziati per dimensione del nucleo familiare e, nel caso del gas naturale, anche per zona climatica di residenza e per tipologia di utilizzo (si veda la deliberazione 63/2021/R/com).

²⁷ Anche i valori della CCI sono differenziati come quelli del bonus base, e per il settore gas risentono della differente intensità d’uso del gas a fini riscaldamento in ogni trimestre (si veda, per il IV trimestre 2021, la deliberazione 396/2021/R/com)

discende dal fatto che le stime per la copertura della misura di rafforzamento del bonus per il IV trimestre 2021 sono state compiute a settembre 2021, in una fase in cui il Governo non aveva ancora assunto la decisione di ridurre l’IVA del gas e di dimezzare gli oneri generali per i clienti domestici. Oltre a ciò, a settembre 2021 non era ancora completato il processo di individuazione dei titolari di bonus sulla base delle Dichiarazioni sostitutive uniche e si stimava che l’introduzione del meccanismo automatico del bonus avrebbe comportato un ampliamento della platea dei beneficiari maggiore di quello che si è poi effettivamente manifestato.

4. Segnalazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 481/1995

In questo capitolo conclusivo l'Autorità, nell'ambito dei poteri consultivi e di segnalazione previsti dalla legge 481/1995, fornisce un quadro di riferimento aggiornato delle proiezioni ad oggi disponibili sull'utilizzo delle risorse stanziato dal Governo per l'annullamento degli oneri generali nel primo semestre del 2022, non potendosi al momento effettuare valutazioni a consuntivo di una fase non ancora conclusa e caratterizzata da rilevanti incertezze.

A partire da tale considerazione, l'Autorità segnala alcune proposte di modifica alla norma in attuazione della quale è stata redatta la presente Relazione, modifiche che si ritengono utili a rendere più efficace e mirato l'esercizio di rendicontazione introdotto dal legislatore.

In ultimo, al fine di ampliare il quadro informativo e arricchirlo di elementi utili per le valutazioni di competenza di Parlamento e Governo, vengono forniti maggiori elementi in relazione alla gestione attuale e prospettica della liquidità disponibile nel sistema energetico, attuata dall'Autorità nell'interesse della stabilità del sistema e dei clienti finali.

4.1 Considerazioni sulle stime degli oneri per il I semestre 2022

In relazione al 2022, le manovre di azzeramento degli oneri generali e potenziamento dei bonus decise dal Governo hanno riguardato il I semestre dell'anno (non potendosi per ora considerare gli interventi che saranno inclusi nel cosiddetto DL "Aiuti", annunciato dal Governo, ma non pubblicato alla data di approvazione della presente relazione). Tali manovre hanno previsto l'annullamento, sia per il I trimestre che per il II trimestre 2022, delle componenti tariffarie Asos e Arim per tutte le utenze elettriche, nonché l'azzeramento delle componenti tariffarie RE/RE_t, GS/GS_t e UG3/UG3_t per tutte le utenze gas.

Con la presente Rendicontazione si è inteso illustrare, con la massima trasparenza, che un esercizio di individuazione degli avanzi (o disavanzi) delle somme trasferite a CSEA dal Bilancio dello Stato è possibile, con una logica di competenza, solo quando si sia consolidato il quadro dell'anno di riferimento (come il 2021, illustrato nei paragrafi 3.2 per il settore elettrico e 3.3 per il settore gas), mentre comporta notevoli difficoltà e il ricorso a stime nel caso di periodi da poco trascorsi (come il I trimestre 2022) o ancora in corso (come il II trimestre 2022). Ancora di più, una *logica di cassa* non permetterebbe di effettuare l'esercizio, dato che le risorse stanziato per il II trimestre 2022 o non sono state ancora trasferite alla CSEA²⁸ o non si è ancora compiuto il ciclo di erogazione, in ragione delle tempistiche indicate nel capitolo 1.

²⁸ In particolare, non risultano ancora versati alla CSEA i 1200 milioni di euro che, ai sensi del decreto-legge n. 4/22, devono essere versati dal GSE alla tesoreria di Stato come quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂. Le disposizioni del Governo non precisano una tempistica precisa per tale versamento. Non risultano ancora versate, inoltre, tutte le risorse stanziato dal Governo per il II trimestre 2022

Pur non potendo procedere a una vera rendicontazione per un periodo ancora in corso come il I semestre 2022, l’Autorità intende comunque presentare alcune prime considerazioni sulle proiezioni di competenza di tale semestre, periodo purtroppo ancora caratterizzato da notevoli incertezze legate al conflitto in Ucraina e al conseguente approfondirsi della crisi dei prezzi all’ingrosso di gas e elettricità.

Per quanto riguarda gli oneri generali di sistema elettrico, nel loro complesso, rileva in particolare l’andamento degli oneri per le rinnovabili in funzione del PUN: per il 2022, nel dicembre 2021 si stimava una esigenza di raccolta pari a circa 8,2 miliardi di euro su base annua, sull’ipotesi di un PUN medio 2022 di circa 176 euro/MWh.²⁹ In occasione dell’aggiornamento per il trimestre successivo, a metà marzo 2022, la stima dell’esigenza di raccolta per Asos su base annua per il 2022 era scesa a circa 7,4 miliardi di euro, sulla base di una ipotesi di PUN medio annuo 2022 nel frattempo salita a circa 227 euro/MWh.³⁰ Tali stime sono comunque affette dall’incertezza sull’andamento dei prezzi nei prossimi mesi, incluse le settimane restanti del I semestre 2022.

Tuttavia, come già evidenziato nel precedente capitolo 3, occorre ricordare che se da una parte l’aumento del PUN ha un effetto di parziale sollievo sugli oneri a supporto delle fonti rinnovabili coperti dalla componente Asos, dall’altra comporta un appesantimento degli oneri relativi ad alcuni conti alimentati dalla componente Arim. A titolo di esempio, gli oneri per il regime tariffario speciale delle ferrovie, già in incremento significativo nel 2021 (vedere paragrafo 3.2.2), per il 2022 sono attualmente stimati ad un livello superiore a 1 miliardo di euro su base annua; anche riportate alla base semestrale, si tratta di esigenze superiori rispetto a quanto destinato a tale finalità sulla base delle ripartizioni delle somme stanziare per il I semestre 2022.

Molto articolata risulta, inoltre, la situazione degli oneri per il bonus sociale. Per quanto riguarda il I semestre del 2022, è al momento solo possibile compiere stime preliminari in merito ai fabbisogni di gettito necessari a coprire i costi dei meccanismi di protezione dei primi due trimestri poiché, pur avendo l’Autorità già determinato i valori di bonus base e le componenti di compensazione integrativa (CCI) applicabili ai diversi profili-tipo³¹, permangono ancora notevoli incertezze relative all’effettivo numero di nuclei familiari beneficiari; tali incertezze sono legate principalmente a tre fattori:

- a) la fisiologica variazione mensile del numero di aventi diritto³²;

dal decreto-legge n. 17/22 e dal decreto-legge n. 21/22. Dette disposizioni prevedono che tali risorse siano versate a CSEA entro il 31 maggio 2022.

²⁹ cfr Relazione tecnica alle deliberazioni 635/2021/R/com e 35/2021/R/eel.

³⁰ cfr Relazione tecnica deliberazione 141/2022/R/com.

³¹ Cfr. deliberazione 635/2021/R/com e deliberazione 141/2022/R/com.

³² Funzione di un bilancio tra il numero di nuove dichiarazioni ISEE presentate e risultate idonee nel 2022 e del numero di quelle presentate nel 2021 e scadute dopo dodici mesi.

- b) l'innalzamento della soglia ISEE a 12.000 €, disposta nel mese di marzo dal DL 21/2022³³, i cui effetti in termini di ampliamento della platea non sono ancora noti con certezza;
- c) l'eventuale applicazione retroattiva dei bonus dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti che risulteranno aventi diritto nel corso del 2022, prevista dalla bozza del DL "Aiuti" **(non ancora pubblicato)**.

A seconda del combinarsi di tali fattori di incertezza, possono derivare stime delle esigenze di competenza del I semestre 2022 variabili tra un minimo di 1,4 miliardi e un massimo 1,7 miliardi di euro. Dal momento che le somme stanziare per finanziare le CCI per clienti elettrici e gas nel I semestre 2022 ammontano a circa 1,4 miliardi di euro (si veda il paragrafo 2.4), esse risulterebbero sufficienti per coprire i costi nel caso di stima minima, mentre nel caso di stima massima si creerebbe un disavanzo di circa 0,3 miliardi, per la cui parziale copertura sarebbe possibile destinare l'avanzo registrato nel 2021 per la stessa finalità.

4.2 Proposta di modifiche dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 2-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34

Come accennato in premessa, l'Autorità attribuisce la massima importanza alla trasparenza della propria azione di regolatore indipendente dei servizi energetici e ambientali, e ritiene che la norma di cui all'articolo 2-bis del DL 17/2022 possa essere migliorata, apportando le seguenti modifiche:

- al comma 1: dovrebbero essere eliminati i riferimenti alle manovre di riduzione dell'IVA, non di competenza dell'Autorità, e aggiunti i riferimenti ad alcune norme che invece rilevano e non sono richiamate nell'attuale formulazione;³⁴
- al comma 3: per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo 4.1, l'Autorità ritiene che tale comma debba essere soppresso, dal momento che nell'arco di trenta giorni non è possibile effettuare alcuna rendicontazione dell'utilizzo delle risorse; come illustrato in questa Relazione,³⁵ in caso di nuovi stanziamenti di risorse del Bilancio dello Stato il primo adempimento per l'Autorità è la ripartizione delle somme stanziare tra i diversi conti di gestione, e ciò avviene in occasione del primo aggiornamento tariffario utile (quindi entro al massimo 90 giorni); le deliberazioni di aggiornamento sono pubbliche e quindi non si ravvede l'utilità di ulteriori forme di rendicontazione e trasparenza delle decisioni di ripartizione;
- al comma 4, sulla base di questa prima rendicontazione, si ritiene di suggerire di riportare la rendicontazione annuale delle somme stanziare a una tempistica

³³ Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, articolo 6.

³⁴ Si veda il capitolo 2, e in particolare le note a pie' pagina numero 18, 19, 21 e 22.

³⁵ Si veda il paragrafo 3.1.

coerente con la disponibilità di dati a consuntivo sufficientemente consolidati, e quindi di sostituire il termine attualmente indicato (31 dicembre di ciascun anno), eccessivamente anticipato, ad esempio con il termine del 30 giugno di ciascun anno, che risulterebbe così coerente con i termini previsti per la pubblicazione della relazione annuale dell’Autorità, strumento principe di rendicontazione e *accountability* del regolatore indipendente nei confronti del Parlamento e del Governo.

4.3 Gestione della liquidità per fronteggiare la crisi dei prezzi

L’Autorità, in conclusione, richiama nuovamente l’attenzione sul fatto che le manovre del Governo oggetto della presente rendicontazione hanno ad oggetto gli oneri generali di sistema, ma la giacenza presso CSEA è frutto delle entrate e delle uscite di cassa di *tutti* i conti gestiti da CSEA, inclusi quelli che abbracciano altre finalità perequative e di regolazione tariffaria legate alle componenti energia e dei servizi di rete delle bollette dei clienti finali.

Come anticipato nel paragrafo 1.6 di questa Relazione, nel 2022 (come già fatto in passato) l’Autorità ha utilizzato tali giacenze come strumento per attenuare l’impatto della crisi dei prezzi sui consumatori finali; in particolar modo, con la deliberazione 148/2022/R/gas, l’Autorità ha modificato una componente tariffaria (UG2) introducendo una riduzione, a vantaggio di tutti i clienti, che si applica alla fascia di consumi fino a 5 mila metri cubi di gas all’anno. Tale intervento ha creato il contesto entro cui valorizzare i possibili effetti a sostegno dei clienti finali del monitoraggio dei contratti di importazione del gas naturale, attualmente in fase avanzata.

Ancor più di recente, con deliberazione 165/2022/R/gas, adottata in attuazione di quanto disposto con decreto del Ministro della Transizione Ecologica 1 aprile 2022, l’Autorità ha previsto che in relazione all’obbligo, posto in capo al responsabile del bilanciamento di approvvigionamento e stoccaggio del gas per il funzionamento del sistema per il periodo novembre 2022 – marzo 2023, siano utilizzate le risorse liquide disponibili presso CSEA per finanziare il gas così immobilizzato, per un valore di circa un miliardo di euro; si va così a minimizzare gli oneri finanziari che si sarebbero altrimenti poi scaricati sui clienti finali del servizio gas.

4.4 Considerazioni relative agli oneri generali per il II semestre 2022

Va in ogni caso sottolineata la differenza tra interventi straordinari di natura *finanziaria* come quello segnalato in relazione allo stoccaggio gas (in quanto le risorse impiegate sono destinate a essere recuperate entro tempistiche sottoposte al controllo della medesima Autorità e connesse a meccanismi di natura perequativa) e l’utilizzo delle risorse di CSEA a copertura *economica* di oneri, quali quelli previsti in tema di bonus sociale (elettricità e gas)

per il terzo trimestre 2022 dal decreto-legge “Aiuti”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

A tale proposito, qualora le risorse residue per le manovre relative al rafforzamento del bonus sociale di cui al paragrafo 2.4 di questa Relazione non dovessero risultare sufficienti alla copertura degli oneri derivanti da tale decreto-legge (considerate le incertezze messe in evidenza nel paragrafo 4.1 e nelle more della disponibilità del testo definitivo), in assenza di ulteriori disposizioni di legge in relazione agli oneri generali di sistema per il III trimestre 2022, l’Autorità si troverebbe a dover intervenire esercitando le proprie funzioni in materia di adeguamento delle componenti tariffarie, allo scopo di garantire l’equilibrio e la tempestività dei pagamenti ai beneficiari degli oneri generali di sistema.

Sulla base delle simulazioni più aggiornate, infatti, mantenendo le aliquote annullate e tenendo conto di tutti gli interventi straordinari appena richiamati, il livello della liquidità complessiva dei conti gestiti da CSEA si annullerebbe già nel corso del IV trimestre 2022. Tenendo conto degli slittamenti temporali sopra ricordati tra competenza e versamento effettivo alla CSEA del gettito delle componenti tariffarie, in assenza di ulteriori risorse, si evidenzerebbe l’esigenza di valutare un percorso di parziale adeguamento delle componenti relative agli oneri generali, attualmente annullate, già dal III trimestre 2022.

Allegato

Legenda delle sigle e acronimi utilizzati

Sigla/acronimo	Significato e riferimenti
A3	È la componente tariffaria per copertura per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per l'incentivazione della produzione di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili e assimilate, ivi inclusi i costi riconosciuti per il funzionamento del medesimo Gestore dei servizi energetici, applicata fino al 31 dicembre 2017. Detta componente tariffaria è stata sostituita, a partire dal 1° gennaio 2018, dalla componente tariffaria <i>A_{SOS}</i> e dall'elemento <i>A_{3RIM}</i> della componente tariffaria <i>A_{RIM}</i> (cfr. deliberazione 922/2017/R/eel). Nelle deliberazioni dell'Autorità il conto alimentato prima dalla componente A3 e poi dalla componente <i>A_{SOS}</i> e dall'elemento <i>A_{3RIM}</i> è, talvolta, ancora denominato "conto A3".
ARERA	È l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di cui alla legge 481/95.
Arim	È la componente tariffaria per la copertura dei rimanenti oneri generali (oneri generali non inclusi in <i>A_{SOS}</i>). Cfr. comma 34.2, lettera b), del TIT. Essa è composta di vari elementi che alimentano conti diversi presso la CSEA.
Asos	È la componente tariffaria a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92. Alimenta l'omonimo conto (detto, a volte, anche "conto A3") presso la CSEA. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
A3SOS	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{SOS}</i> a copertura dei costi per il sostegno delle energie e della cogenerazione CIP 6/92, con l'esclusione dell'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili.
<i>A_{ESOS}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>Asos</i> copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento <i>A3*sos</i> per gli energivori.
<i>A_{91/14SOS}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>ASOS</i> a riduzione dell'elemento <i>A3*sos</i> ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 91/14. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di energivori.
<i>A_{2RIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{RIM}</i> a copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 (cosiddetti "oneri nucleari"). Cfr. comma 34.4, lettera a), del TIT. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
<i>A_{4RIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{RIM}</i> a copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi del regime tariffario speciale di RFI di cui al DPR 730/63 (come modificato dal decreto-legge 91/14; cfr. comma 34.4, lettera c), del TIT). Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
<i>A_{5RIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{RIM}</i> a copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000. Cfr. comma 34.4, lettera d), del TIT. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
<i>A_{mctRIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{RIM}</i> per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03. Cfr. comma 34.4, lettera i), del TIT. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.

<i>AS_{TRIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{TRIM}</i> a copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007 e al decreto 29 dicembre 2016. Cfr. comma 34.4, lettera e) del TIT. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
<i>AS_{SVTRIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{TRIM}</i> a copertura degli oneri per lo Sviluppo tecnologico e industriale, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11. Cfr. comma 34.4, lettera h), del TIT. Alimenta il conto CSTI (insieme a quota parte delle componenti tariffarie del settore gas RE/REt).
<i>AUC_{TRIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{TRIM}</i> per la copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti (cosiddette imprese elettriche minori). Cfr. comma 34.4, lettera f), del TIT. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
<i>AUC_{7TRIM}</i>	È l'elemento della componente tariffaria <i>A_{TRIM}</i> per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali dell'energia elettrica (obiettivi di cui al DM 28 dicembre 2012 e al DM 21 maggio 2021). Cfr. comma 34.4, lettera g), del TIT. Nelle tabelle designa anche il conto alimentato dalla medesima componente.
CAR	È il regime di sostegno dei Certificati Bianchi da parte di impianti operanti in assetto di Cogenerazione ad Alto Rendimento, di cui al DM 5 settembre 2011. Gli oneri di tale regime di sostegno sono posti in capo al conto di efficienza energetica gas, alimentato da quota parte delle componenti RE / REt.
CCI	Sono le "componenti compensative per il bonus sociale integrativo", aggiuntivi rispetto al bonus sociale base, al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari, che sono stati introdotti a partire dal IV trimestre 2021
CET	È l'incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui al DM 28 dicembre 2012 e DM 16 febbraio 2016. Gli oneri di tale regime di incentivazione sono posti in capo al conto di efficienza energetica gas, alimentato da quota parte delle componenti RE / REt.
Conto efficienza energetica gas	È il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, utilizzato per il finanziamento degli oneri relativi al conseguimento degli obiettivi di cui al DM 28 dicembre 2012 e al DM 21 maggio 2021 e per la copertura delle risorse necessarie per l'incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, come prevista dall'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013. È alimentato da quota parte delle componenti RE / REt
CSEA	È la Cassa per i servizi energetici e ambientali
CSTI	È il conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11, alimentato dall'elemento <i>AS_{SVTRIM}</i> della componente tariffaria <i>A_{TRIM}</i> (settore elettrico) e da quota parte delle componenti tariffarie RE / REt (settore gas).
DN-PT	È il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico di cui al dlgs 31/10.
Energivori	Sono le imprese a forte consumo di energia elettrica, cui viene applicato in maniera ridotta l'elemento <i>A_{3*SOS}</i> , ai sensi di quanto prevede il DM 21 dicembre 2017.
FGRT	È il fondo di garanzia di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 22 del dlgs 28/11, alimentato da quota parte delle componenti tariffarie RE/REt

GS	È la componente tariffaria applicata alla tariffa obbligatoria per i servizi distribuzione e misura del gas, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati
GS _t	È la componente tariffari addizionale alla tariffa di trasporto applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. La componente è a copertura dei medesimi oneri di cui all'omologa GS.
GSE	È il Gestore dei servizi energetici S.p.A.
ISEE	È l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al DPCM 159/13 e successive modificazioni
ISIN	È l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui al dlgs 45/14.
PUN	È Prezzo Unico Nazionale, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
RE	È la componente tariffaria applicata alla tariffa obbligatoria per i servizi distribuzione e misura del gas, in quota parte a copertura degli oneri per interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, in quota parte per il sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e in quota parte per lo sviluppo tecnologico e industriale
RE _t	È la componente tariffari addizionale alla tariffa di trasporto applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. La componente è a copertura dei medesimi oneri di cui all'omologa RE.
RFI	È la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
SII	È il Gestore del Sistema Informativo Integrato presso Acquirente Unico
TIT	È il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel)
UC3	È la componente tariffaria a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi definiti dall'Autorità.
UG2	È la componente tariffaria applicata alla tariffa obbligatoria per i servizi distribuzione e misura del gas, composta da un elemento a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio e a un elemento a copertura degli oneri per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato.
UG3	È la componente tariffaria applicata alla tariffa obbligatoria per i servizi distribuzione e misura del gas, composta da un elemento a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, da un elemento a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza e un terzo elemento a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto
UG3 _t	È la componente tariffari addizionale alla tariffa di trasporto applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



180270187040